

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 146 Bellinzona, 14 febbraio

6/2020

Legge

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015; modifica

(del 9 dicembre 2019)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 18 settembre 2019 presentata nella forma elaborata da Lorenzo Jelmini e cofirmatari;
- visto il rapporto 12 novembre 2019 della Commissione Costituzione e leggi,

decreta:

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

Art. 128 cpv. 1a

¹aL'intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni e risoluzioni nonché iniziative popolari non deve eccedere i 10 minuti.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 9 dicembre 2019

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: C. Franscella

Il Segretario generale: T. Veronelli

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 13 febbraio 2020 n. 35)

Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di 7'000'000 franchi per il periodo 2020-2023 destinato ai lavori di miglioria e di costruzione dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale e di un credito di 300'000 franchi quale contributo alla manutenzione dei percorsi per mountain bike

(del 9 dicembre 2019)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);
- visto il messaggio 26 giugno 2019 n. 7675 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 ¹È stanziato un credito di 6'600'000 franchi per il periodo 2020-2023, destinato alla conservazione e alla miglioria dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale.

²Il credito viene iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità.

- Art. 2 ¹È stanziato un credito di 400'000 franchi per il periodo 2020-2023, destinato alla ricostruzione dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale danneggiati.
- ²Il credito viene iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità.
- Art. 3 ¹È stanziato un credito di 300'000 franchi per il periodo 2020-2023, destinato alla manutenzione dei percorsi per mountain bike.
- ²Il credito viene iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità.
- **Art. 4** Eventuali entrate saranno accreditate alla corrispettiva voce d'entrata del conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità.
- **Art.** 5 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona. 9 dicembre 2019

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: C. Franscella Il Segretario generale: T. Veronelli

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 13 febbraio 2020 n. 36)

Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali del 29 gennaio 2014; modifica

(del 10 dicembre 2019)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa legislativa elaborata dei Comuni presentata il 2 novembre 2018 «Per Comuni forti e vicini al cittadino»;
- visto il rapporto 26 novembre 2019 della Commissione gestione e finanze,

decreta:

I.

Il decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali del 29 gennaio 2014 è modificato come segue:

Art. 2 ¹La partecipazione comunale di cui all'art. 1 è di 38,13 milioni di franchi annui per l'insieme dei comuni.

²La partecipazione comunale per il 2020 e il 2021 è ridotta di un importo di 12.5 milioni di franchi annui. Il Consiglio di Stato definisce le modalità di riduzione e accantona l'importo necessario nell'esercizio 2019.

³Entro il 31 marzo 2021 il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un Messaggio relativo alla prima fase della ridefinizione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e comuni secondo la riforma denominata «Ticino 2020».

⁴Il Gran Consiglio decide sul messaggio di cui al cpv. 3 contestualmente all'iniziativa legislativa denominata «per Comuni forti e vicini al cittadino».

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 10 dicembre 2019

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: C. Franscella Il Segretario generale: T. Veronelli

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 13 febbraio 2020 n. 37)

Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l'anno 2020 del 20 novembre 2019; modifica

(del 12 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l'anno 2020 del 20 novembre 2019 è così modificato:

Art. 2 cpv. 1 lett. b) e c)

- b) fr. 1'298.– per ogni settimana di supplenza alla scuola dell'infanzia senza refezione, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità o a formazione continua obbligatoria;
- c) fr. 1'496.– per ogni settimana di supplenza alla scuola dell'infanzia con refezione e alla scuola elementare, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità o a formazione continua obbligatoria;

II

La presente modifica di decreto esecutivo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Bellinzona, 12 febbraio 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti); modifica e proroga

(del 12 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro (CNL) per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti), entrato in vigore il 1° aprile 2013 (BU 1/2013 del 18 gennaio 2013), prorogato il 9 aprile 2014 (BU 19/2014 dell'11 aprile 2014), il 26 aprile 2017 (BU 21/2017 del 28 aprile 2017), il 2 febbraio 2018 (BU 6/2018 del 2 febbraio 2018) e il 21 novembre 2018 (BU 51/2018 del 27 novembre 2018); considerato che:

- i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;
- il contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio (CCL) sottoscritto dalle parti contraenti il 12 luglio 2017, prevede i seguenti salari minimi: personale non qualificato fr. 19.00, assistente di vendita fr. 20.20 e impiegato/a di vendita fr. 21.40;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 27 settembre 2019 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti); vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2019 di venerdì 20 dicembre 2019 del contratto normale di lavoro (CNL) per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti);

ritenuto che nel termine utile non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

Il contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) è modificato e prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2022.

Bellinzona, 12 febbraio 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti)

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile al personale di vendita di tutti i negozi (intesi come punti vendita dotati di una gestione autonoma del personale) con meno di 10 dipendenti.

Art. 2 Importo del salario minimo

Salari orari minimi di base:

Personale non qualificato fr. 19.00 Venditore/trice /Assistente di vendita (tirocinio 2 anni) fr. 20.20 Impiegato/a di vendita (tirocinio 3 anni) fr. 21.40

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3,6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Validità

La validità del contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 dipendenti) è prorogata di 3 anni (fino al 31 dicembre 2022).

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli operatori dei call center (CNLCC); modifica e proroga

(del 12 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per gli operatori dei call center (CNLCC) entrato in vigore il 1° agosto 2007 (FU 56/2007), prorogato il 28 agosto 2009 (FU68/2009), il 1° gennaio 2012 (FU 102/2011), il 13 novembre 2013 (BU 57/2013) e il 18 novembre 2016 (BU 48/2016);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

preso atto dei nuovi livelli salariali, validi dal 1° gennaio 2020, del contratto collettivo di lavoro nazionale del settore dei contact center e call center (CCL);

tenuto conto della decisione della Commissione tripartita del 27 settembre 2019 di proporre al Consiglio di Stato l'adeguamento dei livelli salariali del CNLCC ai nuovi livelli salariali del CCL nazionale di obbligatorietà generale;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2019 di venerdì 20 dicembre 2019 del CNLCC;

ritenuto che nel termine utile non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

L'allegato contratto normale di lavoro per gli operatori dei call center (CNLCC) è modificato e prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2022.

Bellinzona, 12 febbraio 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegato

Contratto normale di lavoro per gli operatori dei call center (CNLCC)

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti i call center (compresi i call center «inhouse»), ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita) tra un'azienda o un ente e i suoi clienti o utenti e a tutti gli operatori per la comunicazione con la clientela qualsiasi sia la struttura o l'azienda dove sono impiegati.

Art. 2 Importo del salario minimo

Salari orari minimi di base per operatore «outbound» e «inbound»:

Livello 1 (Inbound/Outbound 1° livello)
 Livello 2 (Multiskill)
 fr. 19.62
 fr. 21.30

- Livello 3 (Tecnici specialisti e 2° livello) fr. 24.38

Dopo 12 mesi dalla data di assunzione l'inquadramento avviene almeno nel livello 2.

Per operatrici/operatori per la comunicazione con la clientela titolari di un AFC l'inquadramento avviene almeno nel livello 2 a partire dall'assunzione.

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del CCL nazionale del settore dei contact center e call center o al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art.4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

La modifica del CNLCC entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale da parte del Consiglio di Stato e scade il 31 dicembre 2022.

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale; proroga

(del 12 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale entrato in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 57/2013 del 15 novembre 2013) e prorogato il 9 novembre 2016 (BU 47/2016 dell'11 novembre 2016);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 13 dicembre 2019 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2019 di venerdì 20 dicembre 2019 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale;

ritenuto che nel termine utile non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;

– la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale è prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2022.

Bellinzona, 12 febbraio 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegato

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:

Impiegato generico fr. 20.06 Impiegato operativo fr. 21.67 Impiegato responsabile fr. 24.64

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo

- ³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.60% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

La validità del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale è prorogata di 3 anni (fino al 31 dicembre 2022).

Regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990 (RPol); modifica

(del 12 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Ι

Il regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990 (RPol) è così modificato:

Art. 37c cpv. 6

⁶Il non superamento dell'esame finale della SPG può implicare, con il consenso dell'autorità di nomina, il prolungo dello statuto di ispettore in formazione, in attesa della successiva sessione d'esami.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 12 febbraio 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta Il Cancelliere: Arnoldo Coduri